



# COMUNE DI BUCCINO

(Provincia di Salerno)  
Piazza municipio, 1 - 84021 BUCCINO - (SA)

ORDINANZA N. 15/2020 DEL 15 APR. 2020

**Ordinanza: Ulteriori misure per la prevenzione, il contenimento della diffusione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio comunale.**

**Rispetto distanze interpersonale di 1 metro e che ingressi avvengano in modo dilazionato in modo che venga impedito l'assembramento nei locali commerciali.**

## IL SINDACO

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

**Visto** il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".

**Visto**, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 08.03.2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**Visti** i successivi DPCM 9 marzo 2020 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 recanti Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento del contagio applicabili sull'intero territorio nazionale,

**Considerato** che i DPCM hanno come obiettivo di carattere generale evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità, evitando il formarsi di assembramenti di persone;

**Ritenuto** pertanto indispensabile adottare ulteriori misure, tese al contenimento dei contagi, in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati e nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

**Vista** l'Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania che ha prorogato al 15 aprile 2020 le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019 adottate con precedenti ordinanze presidenziali;

**Ritenuto** che il DPCM del 10 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020 è stata disposta l'applicazione su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, di misure urgenti di contenimento del contagio sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriale e commerciali;

**Visto** che l'art.1 del DPCM lettera z nel confermare l'attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ribadisce l'esclusione da tale misura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell'allegato 1 al decreto stesso;

**Letta** la circolare del Ministero dell'Interno emanata dal Gabinetto del Ministro;

**Considerato** che ad oggi ancora permangono le condizioni di emergenza epidemiologica da COVID – 2019;

**Richiamato** il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

## **ORDINA**

Che per quanto riguarda gli esercizi commerciali, la cui attività non è sospesa, di assicurare oltre la distanza interpersonale di 1 metro che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare all'interno dei locali più del tempo strettamente necessario all'acquisto dei beni.

## **DISPONE**

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sulla Home Page del sito istituzionale [www.comune.buccino.sa.it](http://www.comune.buccino.sa.it), al fine di consentire la maggiore divulgazione possibile alla cittadinanza e l'invio della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri e al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Buccino per l'attuazione della stessa. Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso entro i termini di legge, al TAR Campania sezione Salerno ovvero, in alternativa, innanzi al Presidente della Repubblica.

Buccino, 15/04/2020.

**IL SINDACO**  
**dott. Nicola PARISI**  
